

(N. 2905)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampati Nn. 150-303-592-1693-1702-1706-1815)

d'iniziativa dei Deputati **FEDERICI Maria, DI VITTORIO, SANTI, MORO** Girolamo Lino, **SABATINI, CARCATERRA, LOMBARDINI, PASTORE, CARONIA, STORCHI, RAPELLI, CAPPUGI, TROISI, BONTADE Margherita, CASTELLARIN, TITOMANLIO Vittoria, RICCIO, CHIARAMELLO, MASTINO DEL RIO, DELLI CASTELLI Filomena, MONTINI, AMBRICO, FRANCESCHINI, DAL CANTON Maria Pia, DE MARIA, MARTINELLI, MAXIA, BIMA, BERTI Giuseppe fu Giovanni, PRETI, COLLEONI, GENNAI TONIETTI Erisia, BIASUTTI, VALSECCHI, FORESI, PALENZONA, CARONITI, SALIZZONI, GUI, FERRARIS Emanuele, TERRANOVA Raffaele, COPPA Ezio, LONGONI, BUCCIARELLI DUCCI, DONATINI, DE CARO Gerardo, DE' COCCI, ROSELLI, DE MEO, CAGNASSO, LARUSSA, CHIARINI, MORELLI, FASSINA, MENOTTI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Disciplina dell'apprendistato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale dell'apprendistato, quale organo consultivo in materia di apprendistato, ai fini della massima occupazione dei giovani lavoratori.

La Commissione centrale, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta:

a) dal Ministro del lavoro o in sua vece dal Sottosegretario, quale presidente;

b) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni degli artigiani e dalle Organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

d) da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

e) da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori;

f) da 3 membri designati da Enti ed Istituti che si occupano di addestramento professionale;

g) da 1 membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) da 1 membro designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

i) da 1 membro designato dal Ministro dell'agricoltura;

l) da 1 esperto di medicina del lavoro, da 1 esperto di psicotecnica, da 1 esperto del diritto del lavoro, nominati dal Ministro del lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

Art. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale costituisce in ogni provincia una Commissione provinciale per l'apprendistato, quale organo consultivo degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di apprendistato.

Detta Commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta:

dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un funzionario a ciò incaricato, presidente;

da 8 membri designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

da 8 rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro, delle Organizzazioni artigiane e delle Organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

da 2 esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da 3 rappresentanti degli enti gestori di corsi di addestramento professionale;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori.

La Commissione dura in carica due anni.

Art. 3.

Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad impartire o fare impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario per consentire la capacità di divenire lavoratore qualificato, anche utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Correlativamente l'apprendista è obbligato a prestare nell'impresa opera diligente alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed a seguire gli insegnamenti impartiti.

In particolare il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli Enti a ciò attrezzati;

b) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie o a cottimo;

e) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio e dell'apprendistato.

L'apprendista non può essere occupato in lavori di manovalanza.

Art. 4.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 e non superiore ai 18 anni, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I contratti collettivi di lavoro o, in difetto, le convenzioni di cui all'articolo 8, possono stabilire, per determinate categorie di attività economica, un'età massima superiore ai 18 anni, in relazione alle esigenze dell'apprendimento dei mestieri pertinenti alle categorie stesse.

Art. 5.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10.

Art. 6.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 7.

Nelle località ove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da un esame psico-fisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame è comunicato all'aspirante apprendista interessato. Esso non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista.

L'accertamento di cui al presente articolo e le certificazioni relative sono gratuiti.

Art. 8.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita, per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. Comunque, la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro anni.

I contratti collettivi possono, tuttavia, prevedere una riduzione, gradualmente adeguata, della durata massima dell'apprendistato per coloro che abbiano la licenza di

scuola tecnica ad indirizzo corrispondente alla attività esplicata come apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attività, e per coloro che abbiano frequentato corsi di primo addestramento promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi di legge.

La riduzione della durata massima dell'apprendistato, ai sensi del precedente comma, può essere disposta, ove non sia prevista dai contratti collettivi, dal competente Ispettorato del lavoro.

Per le aziende artigiane, in difetto dei contratti collettivi di lavoro, questi potranno essere sostituiti da convenzioni temporanee che saranno determinate, per provincie e per categorie, dalle Commissioni provinciali dell'apprendistato e saranno approvate con apposito decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 9.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè riferentisi alle stesse mansioni.

Art. 10.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 11.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e compiute nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro, dalle convenzioni o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 5.

Art. 12.

Con i contratti collettivi di lavoro, con le convenzioni di cui all'articolo 8 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita, per le diverse categorie di attività, la durata minima delle ferie annuali retribuite che il datore di lavoro deve dare all'apprendista.

La durata di dette ferie potrà essere determinata in ragione diversa dall'età dell'apprendista.

Art. 13.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentite la Commissione centrale di cui all'articolo 1 e la Commissione provinciale di cui all'articolo 2, può essere stabilito, per rami di attività nell'industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate località ed a categorie di aziende, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti, in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione professionale dei medesimi e proporzionalmente al numero degli operai occupati nell'azienda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da osservarsi dai datori di lavoro per lo adempimento degli obblighi loro imposti.

Art. 14.

L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione e il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge.

Parimenti l'Ispettorato del lavoro, sentita la Commissione provinciale dell'apprendistato, può stabilire per ogni impresa il numero massimo degli apprendisti che possono essere as-

sunti o mantenuti in servizio in relazione alle possibilità didattiche inerenti alla organizzazione dell'impresa.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro è dato il ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che decide su parere della Commissione centrale di cui all'articolo 1.

Art. 15.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'apprendista la retribuzione stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dalle convenzioni. La retribuzione dovrà essere gradualmente crescente anche in rapporto all'anzianità di servizio.

Le imprese artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore ai 6 mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica.

Art. 16.

Sono vietate le retribuzioni a cottimo e, in genere, ad incentivo.

Oltre le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente è ammessa la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però, in alcun modo, essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 17.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico deve avere il fine di fare acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro a cui deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare deve avere lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

Per coloro che non sono in possesso del certificato di compimento della 5^a classe elementare, l'insegnamento complementare deve comprendere l'integrazione necessaria ad acquisire l'istruzione scolastica occorrente al compito stesso.

I programmi di insegnamento, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1, sono stabiliti ed approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in rapporto alla natura delle attività cui è indirizzato l'apprendistato.

Art. 18.

L'addestramento pratico nelle medie aziende deve svolgersi, per quanto possibile, in locali distinti da quelli destinati alla produzione. Tale separazione è obbligatoria per le grandi aziende.

È considerata grande azienda quella che occupa almeno 1.000 lavoratori.

Per determinati settori, in relazione alle caratteristiche della produzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1, può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere lasciata dall'Ispettorato del lavoro, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, quando riguardi singole aziende.

Art. 19.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è autorizzato e disciplinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'insegnamento medesimo può essere affidato a enti specializzati riconosciuti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La frequenza dei corsi per l'insegnamento complementare degli apprendisti è gratuita. In essi, gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio possono sovvenzionare o finanziare le iniziative tendenti allo esercizio di tale attività.

Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.

L'azienda che dimostri di essere in grado di provvedere direttamente, e che in effetti provveda, ad impartire il prescritto insegnamento

complementare ai propri apprendisti, può essere dispensata dall'obbligo di accordare ai medesimi i permessi occorrenti per l'insegnamento complementare stesso.

Art. 20.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria.

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'andamento di tale obbligo.

Art. 21.

L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività, abbia acquistato speciali benemerite, può essere riconosciuta come bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, su conforme proposta della Commissione di cui all'articolo 1, tenuto conto del parere delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, dell'attrezzatura dell'azienda, delle sue caratteristiche tecniche e ambientali e della esperienza professionale e didattica del suo titolare.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare.

Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la sua concessione.

Art. 22.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria e commercio possono concedere ai titolari di botteghe-scuola riconosciute, su proposta delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, contributi per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli.

Art. 23.

Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione dal precedente.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti

sostengono gli esami di idoneità all'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato.

Agli esami di promozione o di idoneità presiedono apposite commissioni giudicatrici costituite nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione alle mansioni proprie del mestiere oggetto dell'apprendistato. Essi costituiscono altresì titolo per la iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 24.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, a norma dell'articolo 2118 del Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante l'esame di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

Art. 25.

È costituita una gestione speciale in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione speciale affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo » nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del « Fondo » dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1° al sovvenzionamento e al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2° alla erogazione, in via straordinaria, di contributi alle botteghe-scuola che mostrino di non avere sufficienti mezzi per provvedere alla formazione professionale di apprendisti;

3° alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

4° al sovvenzionamento dei centri di orientamento e addestramento professionale.

Art. 26.

Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorative senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali, con le modalità di cui agli articoli successivi:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie.

Art. 27.

I contributi dovuti dai datori di lavoro nei confronti degli apprendisti per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo, sono calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 300 giornaliero ragguagliabili a settimana, quattordicina, quindicina o mese secondo il rapporto rispettivamente di 1 a 6, 1 a 12, 1 a 13, 1 a 26.

La misura del salario convenzionale di cui al precedente comma può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il salario convenzionale serve solo a commisurare i contributi, mentre per la misura delle prestazioni devesi tener conto del salario reale.

I contributi dovuti per gli apprendisti per le forme assicurative di cui al presente articolo sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) 3 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

b) 2,60 per cento per l'assicurazione contro la tubercolosi;

c) 4 per cento per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 28.

I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti:

a) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista adibito ai lavori vietati dalle lettere c) e d) e dall'ultimo comma dello articolo 3;

b) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista assunto in età inferiore ai 14 anni in contravvenzione al 1° comma dell'articolo 4;

c) con ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 5;

d) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista non assunto in contravvenzione al decreto ministeriale previsto dallo articolo 13.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare all'Ispettorato del lavoro domanda di oblazione del massimo dell'ammenda stabilita, prefiggendo il termine per effettuare il pagamento.

Art. 29.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

Art. 30.

Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

Art. 31.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.